

Da Istituto per il BIM Italia

GdL Block2020

PMO, Lorenzo Nissim

vicepresidente@ibimi.it

Al Ministero dello sviluppo economico

blockchain.strategia@mise.gov.it

Oggetto: osservazioni del GdL Block2020 di IBIMI-buildingSMART, in risposta alla consultazione pubblica della “Strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain”.

1. Introduzione al GdL Block2020

L’Istituto per il BIM Italia (in breve IBIMI), associazione di professionisti iscritta nell’elenco del MISE ai sensi della legge 4/2013, anche in veste di capitolo italiano di buildingSMART, associazione internazionale di pre-normazione nella digitalizzazione del settore delle costruzioni, ha attivato da marzo 2020 un gruppo di lavoro (GdL) denominato “Block2020”.

Nel documento richiamato in oggetto, nella sezione 2.3 “Settori chiave verso cui indirizzare gli investimenti nel settore privato, fintech e modelli cooperativi” è fatto specifico richiamo alle “Costruzioni Edili” con un ancor più mirato riferimento all’ “Estensione BIM”. Il GdL Block2020 nasce esattamente con lo scopo di investigare le interazioni tra blockchain e processo edilizio BIM valutandone i reali vantaggi. Nello specifico il GdL ha lo scopo di:

- Analizzare le possibili applicazioni delle tecnologie blockchain/DLT al mondo dell’edilizia digitale (BIM – Building Information Modelling) secondo caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità;
- Sviluppare soluzioni tecniche legate ai processi oggetto di studio;
- Valutare i benefici dell’utente finale (cittadini ed imprese) ed i vantaggi recati all’intera supply chain;
- Predisporre un piano di sviluppo delle soluzioni attraverso la focalizzazione di use case reali;
- Disseminare l’innovazione nel mercato, anche attraverso pubblicazioni di settore, per stimolarne la competitività favorendo investimenti nelle nuove tecnologie.

Partecipano al GdL Block2020 importanti società di sviluppo e rivendita software, università, società di ingegneria, studi legali, consulenti aziendali e fornitori di soluzioni blockchain.

2. Ambiti di sviluppo individuati

Il GdL, in questi mesi, ha svolto circa dieci incontri, dai quali sono emerse diverse possibili applicazioni individuate secondo una valutazione responsabile, accurata, oggettiva e olistica, ovvero comprensiva di adeguate considerazioni di natura tecnica, organizzativa, giuridica, economica e sociale. Tra quelle considerate di particolare rilievo e valore per il mercato, il GdL sta approfondendo:

- Certificazione del processo di rilievo-diagnostica-progettazione di opere esistenti (edifici e infrastrutture) con l'interazione tra modelli digitali e blockchain;
- Certificazione su DLT dei dati provenienti dal monitoraggio di opere esistenti attraverso l'uso di smart contract;
- Digitalizzazione e garanzia giuridica (c.d. "notarizzazione") della documentazione di cantiere collegata al modello BIM as-built;
- Tracciabilità digitale dei materiali e delle Dichiarazioni di Prestazione (DoP) documenti previsti dalla normativa vigente (CPR (UE) 305/2011 recepito con D.Lgs 106/2017) (Si rimanda all'allegato 1 in coda al documento per un approfondimento)

3. Criticità riscontrate

Il GdL, nel condividere il contenuto nonché gli obiettivi generali del documento in oggetto, ritiene di voler porre l'attenzione su alcuni elementi valutati di forte impatto sulle scelte di investimento nell'ambito dell'edilizia digitale.

In particolare, si ritiene prioritario, da un punto di vista normativo:

- Porre come obiettivo la definizione giuridica di blockchain/DLT attraverso descrizioni chiare ed univoche;
- Stimolare le autorità competenti ad emettere linee guida contenenti chiare indicazioni che definiscano i confini entro i quali le informazioni registrate e le azioni eseguite dagli smart contract possono essere considerate certe ed aventi effetti legalmente non opponibili; anche e soprattutto in considerazione di un possibile impiego in sede giudiziale;
- Stimolare le autorità competenti ad emettere linee guida precise per poter considerare come firmate digitalmente, e quindi non revocabili, le transazioni provenienti da determinati address. (Ovvero, il processo necessario per attribuire in modo univoco trasparente e affidabile un identikit all'address stesso, ed eventualmente per revocare tale attribuzione in caso di smarrimento o furto della chiave privata associata.)

Il GdL si rende disponibile ad approfondire tali tematiche nelle sedi e nelle modalità ritenute più opportune.

Sarà possibile contattare il sottoscritto Lorenzo Nissim, Vicepresidente IBIMI e Program Manager di Block2020, ai seguenti recapiti:

- Vicepresidente@ibimi.it
- +39 327 6197805

Cordialmente

Data

20/07/2020

Firma

ALLEGATO 1 - Tracciabilità digitale dei materiali e delle Dichiarazioni di Prestazione (DoP)

Introduzione


Nel darsi l'obiettivo di tragguardare sul breve-medio termine la realizzazione di applicazioni concrete di soluzioni integrate BIM-blockchain al settore delle costruzioni, val la pena concentrarsi su quei contesti che, seppur ancora fortemente caratterizzati da una gestione documentale paper-based, consentono già adesso l'introduzione di innovazioni digitali alla luce di un quadro normativo che già le consente e, in parte, le disciplina. È il caso, ad esempio, del settore dei prodotti da costruzione dove una sinergia tra blockchain e BIM può aprire opportunità significative:

- per il settore industriale, nella logica di accelerare verso la digitalizzazione con conseguenti vantaggi di costi e di semplificazione nel data management;
- per la filiera del controllo e della sorveglianza del mercato, che potrebbe contemporaneamente snellire e potenziare le sue capacità di azione ed intervento.

Qualificazione, accettazione e controllo dei prodotti da costruzione

In ambito edilizio i fabbricanti devono rispettare il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR) e consegnare una dichiarazione di prestazione (DoP) al mercato quando un prodotto è coperto dalle norme armonizzate.

La marcatura CE - obbligatoria per i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata e che attesta che il prodotto è stato valutato e rispetta i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente - contiene certe informazioni essenziali sul prodotto stesso.



Le dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quelli consoni all'impiego previsto.

Con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi che gravano sui produttori, la normativa europea ha già consentito la

modalità digitale (invio pdf per posta elettronica e pubblicazione on line) come alternativa a quella cartacea per la messa a disposizione del documento di legge.

Trend digitali nel settore

A quanto detto sopra va altresì aggiunto

- che la spinta alla digitalizzazione e la necessità di assecondarla è uno dei principi ispiratori del nuovo Regolamento del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (che entrerà in vigore dal 20 luglio 2021)
- che, restando nell'ambito dei prodotti da costruzione, esistono già iniziative tese ad accelerare l'adozione di strumenti digitali quali il marchio CE smart ¹ (che fornisce un collegamento tra il prodotto e la sua DoP in un formato leggibile che consente a progettisti, appaltatori, utenti finali e autorità pubbliche di accedere e valutare le informazioni della DoP) e la specifica tecnica UNI/TS 11337-3 che, pubblicata nel 2015, ha lo scopo di indicare un modello operativo strutturato per raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche dei prodotti da costruzione

Riferimenti

Regolamento UE n.305 (CPR) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

¹ https://www.youtube.com/watch?v=AD1AQ_X-YB0&feature=youtu.be